



Città di Borgomanero

REGOLAMENTO
per il funzionamento del
Consiglio Comunale
e
delle Commissioni consiliari
permanenti

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2014

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 24 febbraio 2014

Indice

PARTE I CONSIGLIO COMUNALE	4
Titolo I	5
AMBITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 1 Disposizioni generali	5
Titolo II	5
CONSIGLIERI COMUNALI	5
ARTICOLO 2 Accesso agli atti	5
ARTICOLO 3 Responsabilità per la visione degli atti	5
ARTICOLO 4 Interrogazioni	6
ARTICOLO 5 Presentazione di interrogazioni	6
ARTICOLO 6 Mozioni e ordini del giorno	6
ARTICOLO 7 Iscrizione	6
Titolo III	7
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7
ARTICOLO 8 Autonomia del Consiglio Comunale	7
ARTICOLO 9 Il Presidente del Consiglio Comunale	7
ARTICOLO 10 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale	7
ARTICOLO 11 Gruppi consiliari	8
ARTICOLO 12 Denominazione e Capigruppo	8
ARTICOLO 13 Conferenza Capigruppo	8
Titolo IV	10
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ARTICOLO 14 Disposizioni generali	10
ARTICOLO 15 Maggioranza e minoranza	10
ARTICOLO 16 Convocazione del Consiglio Comunale	10
ARTICOLO 17 Deposito degli atti	11
ARTICOLO 18 Presidenza	11
ARTICOLO 19 Pubblicità delle sedute	11
ARTICOLO 20 Ordine durante le sedute	12
ARTICOLO 21 Apertura delle sedute e numero legale	12
ARTICOLO 22 Mancanza del numero legale nel corso di una seduta	12
ARTICOLO 23 Svolgimento delle sedute	12
ARTICOLO 24 Celebrazioni e commemorazioni	13
ARTICOLO 25 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco	13
ARTICOLO 26 Dichiarazioni impreviste	13
ARTICOLO 27 Norme generali sulla discussione	13
ARTICOLO 28 Interventi dei Consiglieri	13
ARTICOLO 29 Mozione d'ordine e fatto personale	14
ARTICOLO 30 Intervento Sindaco e Assessori	14
ARTICOLO 31 Ordine nella discussione	14
ARTICOLO 32 Questione pregiudiziale o sospensiva	14
ARTICOLO 33 Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta	14
ARTICOLO 34 Interventi esterni	15
ARTICOLO 35 Svolgimento interrogazioni	15
ARTICOLO 36 Svolgimento mozioni e ordini del giorno	15
ARTICOLO 37 Mozioni presentate in Consiglio	15
ARTICOLO 38 Argomenti identici e numero mozioni	15
ARTICOLO 39 Primo firmatario, rinvio e ritiro	15
ARTICOLO 40 Emendamenti: presentazione e accettazione	16
ARTICOLO 41 Emendamenti: discussione	16
ARTICOLO 42 Emendamenti: votazione	16

ARTICOLO 43 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto	16
ARTICOLO 44 Votazioni: adempimenti e validità	16
ARTICOLO 45 Votazioni: modalità di voto	17
ARTICOLO 46 Aggiornamento della seduta	17
ARTICOLO 47 Rinvio alle Commissioni e prosecuzione della seduta	17
<i>PARTE II COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI</i>	18
ARTICOLO 48 Compiti e funzioni delle Commissioni	19
ARTICOLO 49 Istituzione, composizione e durata delle Commissioni	19
ARTICOLO 50 Elezione del Presidente e del Vice Presidente	19
ARTICOLO 51 Compiti del Presidente	20
ARTICOLO 52 Segretario delle Commissioni	20
ARTICOLO 53 Richieste del Sindaco e del Consiglio Comunale	20
ARTICOLO 54 Funzionamento delle sedute della Commissione	20
ARTICOLO 55 Consultazioni, collaborazioni e sopralluoghi	20
ARTICOLO 56 Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Funzionari	21
ARTICOLO 57 Convocazione delle Commissioni	21
ARTICOLO 58 Verbali delle Sedute: lettura e approvazione	21
ARTICOLO 59 Verbali delle sedute: raccolta e conservazione	21
ARTICOLO 60 Gettone di presenza	21

PARTE I
CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I

AMBITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina:

- I poteri dei Consiglieri Comunali, in particolare per la visione dei provvedimenti comunali;
- La costituzione e il funzionamento dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo;
- L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale;
- L'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Titolo II

CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 2 Accesso agli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.
2. L'accesso ai documenti e agli atti di cui sopra avviene con richiesta rivolta all'ufficio di Segreteria Generale che provvederà all'inoltro al Dirigente competente.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dalle Aziende Speciali, dai Consorzi e dagli altri Enti dipendenti dal Comune, nonché dalle Società in cui il Comune abbia partecipazioni dirette o indirette, tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste sono inoltrate tramite l'ufficio di Segreteria Generale.
4. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.
5. Qualora la richiesta di informazioni da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti essa verrà soddisfatta, compatibilmente con le esigenze di lavoro dei singoli uffici, nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 3 Responsabilità per la visione degli atti

1. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e della custodia degli atti e dei documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, come pure sarà ritenuto responsabile qualora faccia un uso diverso della copia degli atti da quello inerente al proprio mandato.

ARTICOLO 4 Interrogazioni

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere per iscritto al Sindaco interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, ovvero per avere informazioni o spiegazioni su un affare determinato, per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o se si intendano adottare decisioni su determinati oggetti.

ARTICOLO 5 Presentazione di interrogazioni

1. Il Consigliere interrogante trasmette la domanda indirizzata al Sindaco tramite l'ufficio di Segreteria Generale.
2. Il Sindaco risponde agli interroganti per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale.

ARTICOLO 6 Mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e ordini del giorno.
2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretta a impegnare l'attività dell'Amministrazione.
3. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale che investono problemi politici economici o sociali di carattere generale.

ARTICOLO 7 Iscrizione

1. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere posti, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio purché presentati almeno 10 giorni prima della seduta stessa.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 Autonomia del Consiglio Comunale

1. Per favorire la partecipazione e l'informazione, i Consiglieri Comunali consultano gli atti e acquisiscono le informazioni presso gli uffici.

ARTICOLO 9 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio, fissandone la data ed esercita le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.

In particolare:

- a) è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che devono riguardare materie di competenza consiliare. Il termine predetto è ridotto a dieci giorni o in un termine più breve, ove possibile, quando il Sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;
 - b) presiede l'adunanza del Consiglio, mantenendo l'ordine e facendo rispettare l'osservanza delle leggi e del Regolamento, nonché la regolarità della discussione;
 - c) ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza nei casi previsti dal Regolamento;
 - d) può, nelle sedute pubbliche, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine;
 - e) proclama il risultato delle votazioni e delle decisioni assunte;
 - f) firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali;
 - g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari estendendo al Sindaco l'invito a partecipare;
 - h) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - i) riceve i nominativi dei Capigruppo Consiliari e le loro modificazioni;
 - l) assicura un'adeguata informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività dell'Amministrazione, che devono essere tempestivamente fornite; può convocare i Dirigenti per ottenere chiarimenti e informazioni.

ARTICOLO 10 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio secondo quanto previsto dallo Statuto. La carica del Presidente del Consiglio Comunale ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11 Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri Comunali devono appartenere ad un Gruppo Consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta al Presidente del Consiglio Comunale a quale Gruppo vuole appartenere.
3. Qualora un Consigliere Comunale intenda aderire ad un altro Gruppo Consiliare già costituito dovrà darne comunicazione scritta al Presidente, corredata dall'assenso scritto del Capogruppo del Gruppo di cui intende far parte. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a quest'ultimo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
4. E' possibile la costituzione di Gruppi Consiliari diversi da quelli costituiti a seguito delle elezioni comunali, purché ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri Comunali.
5. Qualora ne facciano richiesta un numero di Consiglieri Comunali inferiore, questi vengono inseriti in un gruppo denominato "misto", a cui appartengono tutti i Consiglieri che si trovano nella stessa situazione.

ARTICOLO 12 Denominazione e Capigruppo

1. I Gruppi Consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; analoga comunicazione andrà fatta per eventuali variazioni del nominativo.
3. Qualora non venga comunicato il nome del Capogruppo verrà considerato tale il candidato Sindaco non eletto o il Consigliere eletto con la maggior cifra individuale.

ARTICOLO 13 Conferenza Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo é composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo Consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La Conferenza é ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio, alle sue riunioni é sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
4. Le riunioni sono convocate di norma con tre giorni di anticipo. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
5. Alle riunioni della Conferenza Capigruppo partecipa il Segretario Generale o il Vicesegretario o altro funzionario incaricato.
6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata anche su richiesta del Sindaco o dei Capigruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, iscrivendo all'ordine del giorno dei lavori della Conferenza gli argomenti richiesti.

7. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche. Qualora si rende necessario procedere a votazioni, le decisioni vengono adottate con voto palese proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi. Il Presidente del Consiglio Comunale vota solamente se risultano assenti i rappresentanti del gruppo cui appartiene.
8. La Conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari nonché consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre alla programmazione delle riunioni e assicura lo svolgimento del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e per la revisione dello statuto.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 14 Disposizioni generali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione é adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.
3. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/5 dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della Conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 15 Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza. Per minoranza debbono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione ad essa.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando aritmeticamente in eccesso. Nel computo della maggioranza non è compreso il Sindaco.

ARTICOLO 16 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio é convocato dal Presidente tramite unico avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione è trasmesso anche al Vicesindaco e agli Assessori.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio è consegnato, ove non diversamente richiesto per iscritto ad inizio mandato dal Consigliere, mediante posta elettronica certificata; per tale ragione l'Ente fornisce ciascun Consigliere di una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto; il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.
3. Qualora il Consigliere non abbia accettato la posta elettronica certificata, l'avviso scritto deve essere consegnato al domicilio anagrafico o eletto di ciascun Consigliere. Nel caso un Consigliere risieda fuori dal territorio comunale, deve segnalare alla Segreteria Generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza, un indirizzo entro il Comune di Borgomanero presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto si intende che il Consigliere abbia eletto domicilio presso la Segreteria Generale.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione é sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, supportati da motivi rilevanti ed indilazionabili, l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

6. L'avviso di convocazione contiene le indicazioni dei giorni, dell'ora, della sede dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, nonché l'indicazione di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
7. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza deve essere pubblicato all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Borgomanero contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri; nei casi di convocazione d'urgenza, l'avviso può essere pubblicato nello stesso giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è comunicato al Prefetto.
8. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, od il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, che devono riguardare materie di competenza consiliare, ovvero la discussione di questioni proposte nelle forme e nei termini prescritti dal presente regolamento.
9. Le proposte di deliberazione e relativi allegati devono essere depositati nella Segreteria Generale almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
10. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.

ARTICOLO 17 Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazione e relativi allegati riguardanti gli atti normativi o amministrativi iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale cinque giorni prima della seduta per la consultazione da parte dei Consiglieri.
2. Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 18 Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o di impedimento, la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

ARTICOLO 19 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone.
3. Le riprese delle sedute di Consiglio Comunale sono diffuse a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale lasciando inoltre sempre a disposizione l'accesso al file video così come avviene per quello audio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza della telecamera e della trasmissione delle immagini; è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive; sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati sensibili o giudiziari secondo la definizione fornita dalla normativa vigente al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito.

ARTICOLO 20 Ordine durante le sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Le persone presenti in aula non debbono arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente potrà ordinare lo sgombero totale o parziale della sala in caso di disordini.
4. Gli espulsi non potranno rientrare nella sala durante la medesima seduta, se non con l'assenso del Presidente.

ARTICOLO 21 Apertura delle sedute e numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente, constata il numero legale e dichiara aperta la seduta.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente nel numero necessario per la validità dell'adunanza, pari alla metà dei Consiglieri in carica senza computare il Sindaco, in prima convocazione, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Si svolgono quindi le comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 1/3 dei Consiglieri in carica senza computare il Sindaco.

ARTICOLO 22 Mancanza del numero legale nel corso di una seduta

1. Qualora il Presidente accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per validamente deliberare, egli sospende per cinque minuti la seduta, fa richiamare in aula i Consiglieri, fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto, l'adunanza verrà sciolta e dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare.
2. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale per la validità della seduta e fatte salve diverse disposizioni di legge, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri che si assentano dall'aula, temporaneamente o definitivamente, devono comunicarlo al Segretario Generale perché ne prenda nota.

ARTICOLO 23 Svolgimento delle sedute

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Tuttavia tanto il Presidente, quanto un Consigliere, possono proporre che l'ordine sia mutato esponendone i motivi, e la proposta è sottoposta a votazione.
3. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24 Celebrazioni e commemorazioni

1. All'inizio della seduta ogni Consigliere può chiedere al Presidente la parola per celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni di particolare importanza, ma parlando per non più di dieci minuti.
2. Il Presidente ha peraltro il potere discrezionale di togliere la parola all'oratore quando questi passi a trattare argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione o comunicazione stessa.

ARTICOLO 25 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

1. Per le comunicazioni del Presidente e del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto.

ARTICOLO 26 Dichiarazioni impreviste

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha la facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere, per non più di cinque minuti, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

ARTICOLO 27 Norme generali sulla discussione

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale svolgono la propria relazione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Terminata la discussione il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione la proposta concedendo la parola per le dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 28 Interventi dei Consiglieri

1. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
2. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
3. Ciascun Consigliere può intervenire due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, nel corso della stessa discussione. Sono ammessi ulteriori interventi solo per mozione d'ordine o fatto personale.
4. Qualora si tratti di argomenti di particolare importanza la Conferenza dei Capigruppo può stabilire deroghe alla durata e al numero degli interventi.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale potrà concedere ai Consiglieri di intervenire nuovamente qualora consideri tale fatto utile allo svolgimento della discussione per un tempo non superiore ai cinque minuti previsti per la replica.
6. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un intervento scritto più ampio potrà chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

ARTICOLO 29 Mozione d'ordine e fatto personale

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo verbale all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Nel merito si pronuncia il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, se ritiene ammissibile la richiesta, concede al richiedente non più di cinque minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento. Nel merito si pronuncia il Presidente del Consiglio Comunale.
4. La richiesta di parola per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta e il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola al richiedente entro il termine della discussione.

ARTICOLO 30 Intervento Sindaco e Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori possono parlare in qualunque momento della discussione senza discostarsi dall'argomento ma, avvenuta la chiusura di essa, solamente per dichiarare se mantengano le loro conclusioni, se accettino o respingano ordini del giorno o emendamenti presentati, e per semplici spiegazioni di fatto.

ARTICOLO 31 Ordine nella discussione

1. Il Presidente dà la parola nell'ordine della domanda, salvo che taluno dei richiedenti dichiarino di cedere il proprio turno ad altri.
2. Ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.
3. I Consiglieri che hanno ottenuto la parola parlano dal proprio posto, rivolti al Consiglio o al Presidente.
4. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo l'ordine degli iscritti ed il Consigliere che parla, semprechè egli lo creda necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione.
5. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 32 Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale (quella cioè che un dato argomento non debba essere discusso, ma ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari) e la domanda di sospensiva (intesa ad ottenere il rinvio della discussione su un oggetto iscritto all'ordine del giorno) possono essere presentate da ogni Consigliere.
2. Esse sono discusse e poste in votazione prima che si proceda, o si prosegua, nella discussione di merito.

ARTICOLO 33 Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse e ammonire quello che offendesse colleghi o turbasse l'ordine della seduta.

2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.
3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente di sospendere la discussione o anche la seduta per un dato tempo o di scioglierla. Il Presidente dovrà in tal caso aggiornare la seduta a non oltre quindici giorni.

ARTICOLO 34 Interventi esterni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può, anche su richiesta del Sindaco, invitare i Dirigenti Comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 35 Svolgimento interrogazioni

1. L'interrogazione viene letta al Consiglio Comunale dal proponente.
2. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde all'interrogazione.
3. L'interrogante potrà dichiarare se si ritiene o no soddisfatto, e per quale ragione, della risposta ottenuta. Il tempo destinato a tale dichiarazione non potrà superare i cinque minuti. Il Sindaco o l'Assessore competente potrà integrare la risposta data.

ARTICOLO 36 Svolgimento mozioni e ordini del giorno

1. Per la discussione delle mozioni e degli ordini del giorno si applicano le disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento riguardanti le norme generali per la discussione.

ARTICOLO 37 Mozioni presentate in Consiglio

1. Qualora vengano presentate mozioni inerenti argomenti all'ordine del giorno durante il Consiglio, il Presidente dà lettura della mozione presentata che verrà discussa nella prima seduta utile di Consiglio Comunale, salvo siano presenti tutti i Consiglieri assegnati che all'unanimità ne deliberino la discussione e la votazione.

ARTICOLO 38 Argomenti identici e numero mozioni

1. Le interrogazioni e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.
2. Nessun Consigliere può svolgere più di tre tra interrogazioni o mozioni nella stessa adunanza.

ARTICOLO 39 Primo firmatario, rinvio e ritiro

1. Ogni Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni e mozioni presentate da altri; ma come interrogante o proponente è considerato agli effetti della discussione il primo firmatario. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, può essere sostituito da altro dei firmatari.

2. Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione, della mozione o dell'ordine del giorno si trovi presente quando gli stessi vengano posti in discussione, essi si intendono ritirati, salvo che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.

ARTICOLO 40 Emendamenti: presentazione e accettazione

1. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori possono, durante o al termine della discussione, proporre emendamenti.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi.
3. Un emendamento non può essere messo in discussione se non sia stato proposto per iscritto e depositato alla Presidenza, salvo che, trattandosi di emendamento assai semplice, possa essere formulato oralmente.
4. Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti in discussione oppure dichiarati illegittimi da parte del Segretario Generale. Se il proponente insiste, delibera il Consiglio senza discussione.

ARTICOLO 41 Emendamenti: discussione

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli il Presidente può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta in relazione allo stesso articolo e per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente sottopone l'emendamento preventivamente al parere di regolarità tecnica del Dirigente e, se necessario, al parere di regolarità contabile.

ARTICOLO 42 Emendamenti: votazione

1. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Sono posti in votazione, nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha la facoltà di modificare l'ordine della votazione quando lo reputi opportuno ai fini della chiarezza della votazione stessa.

ARTICOLO 43 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.
3. Ogni Capogruppo, qualora non l'abbia già fatto durante la discussione generale, può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di cinque minuti. I Consiglieri Comunali potranno esprimere la propria dichiarazione di voto qualora in dissenso con il proprio Capogruppo.
4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.
5. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 44 Votazioni: adempimenti e validità

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. Qualora sia necessario provvede alla nomina di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri.

3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari, salvo quando sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva. Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.
5. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 45 Votazioni: modalità di voto

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; se il risultato rimane dubbio si ripete la votazione.
3. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.
4. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
6. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
7. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
8. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei tre scrutatori nominati.
9. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

ARTICOLO 46 Aggiornamento della seduta

1. Qualora non siano state previste nell'avviso di convocazione del Consiglio altre sedute e non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari, dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione a tutti i Consiglieri.
2. Il Presidente, in casi eccezionali, potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 47 Rinvio alle Commissioni e prosecuzione della seduta

1. In qualunque momento il Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio, può sospendere la discussione di un argomento e rimetterlo all'esame delle Commissioni di cui all'art. 48 affinché ne rendano conto in una successiva adunanza di Consiglio.
2. Se una determinata discussione non può essere conclusa nella seduta in cui è cominciata, essa viene proseguita nella seduta immediatamente successiva.

PARTE II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ARTICOLO 48 Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, il contributo ed il controllo dato da tutte le forze politiche alle scelte amministrative, vengono istituite le commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive, che restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 49 Istituzione, composizione e durata delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall'elezione del Sindaco, fissa il numero delle Commissioni permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse.
2. Ciascun Capogruppo designa i componenti del proprio Gruppo nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Presidente del Consiglio Comunale. In difetto di designazione da parte del Capogruppo nei termini assegnati dal Presidente del Consiglio Comunale, provvede il Presidente medesimo.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce i Consiglieri fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi.
4. Nessun Consigliere può essere designato a far parte come titolare di più di una Commissione.
5. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere componente la Commissione o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione.
6. Il Presidente, all'inizio della seduta, dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
7. I Capigruppo, che non abbiano rappresentanti in alcune Commissioni permanenti, possono partecipare ai lavori delle Commissioni stesse.
8. Nel corso del mandato amministrativo, i Consiglieri possono essere assegnati ad una diversa Commissione, previa comunicazione del Capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente delle Commissioni interessate.
9. La sostituzione è ammessa tra Consiglieri di un medesimo Gruppo.

ARTICOLO 50 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente. La prima seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale fino alla nomina del Presidente e del Vicepresidente della Commissione.
2. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
3. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come Consigliere e, tra Consiglieri di pari anzianità, il più anziano per età. L'anzianità come Consigliere è quella stabilita dalla legge.
4. Per la nomina del Vice Presidente, è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del precedente comma.

ARTICOLO 51 Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e, sentito il Vice Presidente, forma l'ordine del giorno e presiede le sedute.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

ARTICOLO 52 Segretario delle Commissioni

1. Ad ogni Commissione viene assegnato, per l'attività connessa con i compiti di segreteria, un Dirigente del Comune. Il Dirigente competente o suo delegato svolgerà le funzioni di segretario delle Commissioni. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, certificando la presenza dei componenti la Commissione.

ARTICOLO 53 Richieste del Sindaco e del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti e, quando lo ritenga necessario, chiedere la convocazione di una o più Commissioni.
2. Le Commissioni debbono trattare con precedenza gli argomenti rinviati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 47.

ARTICOLO 54 Funzionamento delle sedute della Commissione

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La Commissione non può discutere su materie che non siano all'ordine del giorno.
4. Più commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando l'oggetto in trattazione sia di interesse comune. Della seduta congiunta viene redatto processo verbale sommario sottoscritto dai presidenti delle commissioni e da colui che svolge funzioni di verbalizzazione.

ARTICOLO 55 Consultazioni, collaborazioni e sopralluoghi

1. Le Commissioni permanenti, in funzione della materia trattata, si possono avvalere della consultazione di rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame dei singoli argomenti e ne riferiscono al Consiglio.
2. I componenti delle Commissioni possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di un esperto.
3. Le sedute, salvo i casi in cui si discutono argomenti per i quali è prevista la seduta segreta, sono pubbliche ed a tale scopo l'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune.
4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.

ARTICOLO 56 Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Funzionari

1. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto al voto.
2. Qualora il Sindaco o l'Assessore competente per materia non partecipino a tali lavori, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.
3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione Comunale e degli Amministratori e dirigenti degli Istituti, aziende o Enti dipendenti dal Comune o società partecipate direttamente o indirettamente, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.
4. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta per la quale si chiede l'intervento e delle notizie e informazioni che la Commissione intende ottenere.

ARTICOLO 57 Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente. Viene data comunicazione anche ai Capigruppo, al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni.
3. Qualora un terzo dei componenti la Commissione ne richieda la convocazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, il Presidente dovrà convocare la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta.
4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta del Consiglio e, possibilmente, non in concomitanza tra loro.

ARTICOLO 58 Verbali delle Sedute: lettura e approvazione

1. Il Presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una rettifica, o chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure intervenire per fatto personale.

ARTICOLO 59 Verbali delle sedute: raccolta e conservazione

1. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti e conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.
2. I processi verbali delle Commissioni vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari, tramite il funzionario addetto ai compiti di segreteria della Commissione.

ARTICOLO 60 Gettone di presenza

1. Per la partecipazione alla seduta delle Commissioni viene esteso a tutti i Consiglieri Comunali il gettone di presenza nelle forme previste dalle norme di legge.